

L'inquadramento nei diversi **settori di attività** viene effettuato dall'Inps con riferimento all'attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal contratto collettivo applicato.

La fonte principale per gli inquadramenti è la legge 9 marzo 1989, n. 88 che, all'art. 49, prevede che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Inps ha effetti a tutti i fini previdenziali ed assistenziali.

L'inquadramento stabilito dall'Inps fa stato nei confronti di ogni altro ente.

Di conseguenza, vige il principio dell'inquadramento "unico", nel senso che è esclusa la possibilità di scindere dall'inquadramento previdenziale la concessione di particolari agevolazioni ai datori di lavoro (sgravi, fiscalizzazioni, ecc.) ovvero l'applicazione di specifici regimi contributivi per i dipendenti (ad es. iscrizione all'INPDAL dei dirigenti di aziende del commercio).

SETTORI DI ATTIVITÀ

La classificazione dei datori di lavoro è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

- **Settore industria** : attività manifatturiere; estrattive; impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas e acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie finalizzate ad agevolare la funzione tipica di altre attività economiche.
- **Settore artigianato**: (legge 8.8.1985, n. 443) aziende che abbiano scopo prevalente la produzione di beni, o la prestazione di servizi, ad esclusione delle attività agricole, delle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
- **Settore agricoltura**: aziende esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse. Si reputano in ogni caso agricole le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, ittiche, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili.
- **Settore terziario** : attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; le attività professionali ed artistiche; nonché le relative attività ausiliarie. La circolare n°54 del 30.04.08 ha specificato, con riferimento al settore dei "servizi", il carattere omnicomprensivo della categoria del terziario, intesa come categoria residuale in cui collocare "tutte le attività comunque riguardanti servizi", ad eccezione di quelli "non diversamente classificati" dalla stessa legge 88/89 o da altre leggi speciali. In particolare, ciò ha comportato la riclassificazione nel settore terziario di tutte le attività riguardanti la gestione dei cosiddetti "Phone center" ed "Internet point", precedentemente classificati nelle attività industriali.
- **Settore credito**: attività bancarie e di credito; assicurative; esattoriali, relativamente ai servizi tributari appaltati.
- **Settore attività varie**: attività non rientranti fra quelle precedenti. Qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

ATTIVITÀ PLURIME

I datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi, ciascuna delle quali non abbiano autonomia organizzativa e gestionale, devono chiedere al Ministero del lavoro un decreto di aggregazione ad uno dei settori indicati in precedenza. Restano validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali e per le aziende già inquadrate nel settore industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAL, l'iscrizione presso l'ente stesso.

ASSEGNAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

A seguito della domanda di iscrizione presentata alla sede di competenza, l'Inps assegna una posizione contributiva contraddistinta da:

- **Numero di matricola** - composto da una sequenza numerica di 10 cifre. Le prime due individuano la provincia di appartenenza, le cifre dalla terza all'ottava rappresentano un progressivo all'interno della provincia, le ultime due cifre sono un controcodice calcolato sulle otto cifre precedenti in modo da evitare errori di trascrizione nella matricola aziendale
- **Codice statistico contributivo (CSC)** - composto da cinque caratteri numerici: il primo indica il **settore di attività** secondo la tabella che segue:

Settore	Descrizione
1	Industria
2	Comuni, Province, Regioni ed Enti pubblici in genere.
3	Stato ed Amministrazioni statali
4	Artigianato
5	Agricoltura
6	Credito, Assicurazioni e Servizi tributari appaltati
7	Commercio

Con i caratteri secondo e terzo è indicata la **classe**, che rappresenta il raggruppamento di attività della stessa natura in cui è possibile suddividere il settore (es. trasporti, meccanica, tessile, edilizia ecc.); il quarto e quinto carattere indicano la **categoria** che individua la

singola attività.

Il CSC ha lo scopo di attribuire all'azienda le giuste aliquote contributive in relazione all'attività prestata ed alle assicurazioni cui è soggetta, oltre a permettere rilevazioni statistiche.

Per le aziende che svolgono attività plurime per le quali non sono necessari distinti inquadramenti con propri regimi contributivi, si fa riferimento all'attività prevalente.

Al C.S.C. viene sempre abbinato il Codice Istat che descrive nel particolare l'attività aziendale.

- **Codici Autorizzazione** - a completamento dei precedenti codici, per specificare obblighi o agevolazioni di alcune categorie di aziende, sono attribuiti anche i Codici Autorizzazione (C.A.). Il CSC non sempre è sufficiente da solo ad individuare con esattezza l'aliquota contributiva in quanto l'azienda può beneficiare di agevolazioni contributive in base all'attività esercitata, o alla presenza di determinate categorie di dipendenti. Il codice di autorizzazione ha esattamente lo scopo di individuare, all'interno di aziende aventi il medesimo CSC, quelle soggette ad una particolarità contributiva o beneficiarie di sgravi e riduzioni. Il codice di autorizzazione può anche essere attribuito a fini statistici, senza che la sua presenza influisca sul versamento dei contributi. Alcuni codici di autorizzazione hanno anche la caratteristica di determinare l'inquadramento aziendale. A titolo di esempio si citano i codici **3N** e **3P** che sono attribuiti ad aziende inquadrate nel settore edile (1.13.XX e 4.13.XX), che svolgono attività impiantistiche per le quali la contribuzione è dovuta secondo le norme del settore industria non edile.

L'insieme di tutti i codici attribuiti determina il comportamento contributivo dell'azienda e quindi l'aliquota che deve essere applicata per versare i contributi.

CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE

Con il messaggio n°041883 del 23.12.2005 è stata rilasciata l'applicazione internet Fascicolo Elettronico Aziendale. A tale applicazione sono state successivamente aggiunte ulteriori funzionalità (vedi messaggio n°14407 del 16/05/2006 e messaggio n°28295 del 24/10/2006). Con messaggio 004269 del 14/02/2007 è stata rilasciata in via sperimentale l'applicazione Cassetto Previdenziale Aziendale all'interno della quale è possibile la verifica delle principali caratteristiche di un'azienda con dipendenti. In esso sono ricomprese informazioni e funzioni come:

- Dati anagrafici sintetici;
- Dati anagrafici di dettaglio:
 - aziende collegate
 - aziende con lo stesso codice fiscale
 - posizione di riferimento (azienda madre)
 - soggetti collegati
 - posizioni lavoratori autonomi
 - lista interruzioni
 - ragioni sociali pregresse
 - dipendenze
- Dati complementari
 - riepilogo pagamenti effettuati tramite F24
 - presenza domande CIG ([ordinaria](#) e straordinaria)
 - note di rettifica
 - [E-mens trasmessi](#)
 - [DM10 trasmessi](#)
 - [DM10 \(coperture contributive\)](#)
 - [Confronto DM10=01M](#)
 - [Committente 10%](#)
 - Riepilogo crediti inadempienze
 - [Riepilogo ispezioni di vigilanza](#)
 - Iscrizioni a Ruolo
 - Dilazione su cartella
 - Domanda di dilazione
 - Fondi Interprofessionali
 - Posta ibrida
 - Dati Infocamere
- Stampa del fascicolo completo

L'applicazione è accessibile dal sito www.inps.it. nel menù "Servizi On-line", sezione "Aziende, consulenti e professionisti" all'interno del "Cassetto Previdenziale Aziendale", riservato ai consulenti del lavoro iscritti all'Albo Nazionale e dotati di codice PIN.

Con messaggio 007910 del 04.04.2008, l'utilizzo dell'applicazione è stato esteso anche ad avvocati, dottori commercialisti, periti commerciali ed intermediari provvisti di delega, oltre ad associazioni di categoria, aziende e rappresentanti legali delle medesime, sempre provvisti di apposito codice PIN.

Con il msg 013139 del 09.06.2008 sono state rese disponibili ulteriori funzionalità riguardanti la verifica della regolarità contributiva dell'azienda, segnalata da apposito semaforo visibile già nel pannello di ricerca.

Sono inoltre consultabili i dati relativi all'eventuali irregolarità contributive riscontrate per l'azienda, distinte per tipologia di inadempienza (ad esempio derivante dalla presentazione di un [modello DM10](#) cosiddetto "insoluto", ossia non seguito dal versamento del relativo saldo a debito tramite modello F24, ovvero dalla mancata presentazione di un [modello DM10](#)).

Al fine di fornire strumenti che agevolino la gestione del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ([DURC](#)), richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia, si è provveduto ad integrare il Fascicolo Elettronico Aziende estendendo la visibilità delle informazioni mostrate agli ultimi cinque anni.

Tale intervento è finalizzato ad agevolare le operazioni relative alla verifica della regolarità contributiva al periodo di prescrizione quinquennale, previsto dalla legislazione vigente (cfr. msg. 27302 del 27 novembre 2009).

I dati interessati all'estensione del periodo di ricerca sono:

- DM10 trasmessi
- Note di rettifica
- Pagamenti F24
- Crediti/Inadempienze

Le imprese, anche per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi dell'art.1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'atto della richiesta di rilascio del DURC, potranno direttamente verificare la propria posizione contributiva aziendale attraverso la consultazione delle ulteriori informazioni rese disponibili sul Fascicolo Aziendale.